

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5338 del 19/11/2019
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CASEIFICIO LUCCHESI SRL per l'impianto destinato ad attività di Produzione e vendita di formaggi e ricotta, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola n. 19 Loc. Crespellano.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5478 del 15/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciannove NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CASEIFICIO LUCCHESI SRL per l'impianto destinato ad attività di Produzione e vendita di formaggi e ricotta, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola n. 19 Loc. Crespellano.

### Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società CASEIFICIO LUCCHESI SRL (C.F. e P.IVA 02520211208) per l'impianto destinato ad attività di Produzione e vendita di formaggi e ricotta, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola n. 19 Loc. Crespellano, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE SAC di Bologna con DET-AMB-2018-1529, con scadenza di validità in data 14/06/2033, e rilasciato dal SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con provvedimento prot. n. 29361 del 15/06/2018, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>4</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna. ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

- **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica**<sup>5</sup> {Soggetto competente Comune di XXXX}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da da ARPAE SAC di Bologna con DET-AMB-2018-1529, con scadenza di validità in data 14/06/2033 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Valsamoggia di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
  3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
  4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>.
  5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>.
  6. Obbliga la società CASEIFICIO LUCCHESI SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>8</sup>.
  7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>9</sup>.
  8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
  9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società CASEIFICIO LUCCHESI SRL (C.F. e P.IVA 02520211208) con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola n. 19 Loc. Crespellano, per l'impianto sito in Comune di

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Valsamoggia (BO), via Cassola n. 19 Loc. Crespellano, ha presentato, nella persona di Paola Lazzari, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 31/01/2019 (prot.n. 5371) e 20/02/2019 (prot.n.9446) domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, in seguito alla richiesta di modifica delle attività originanti scarichi di acque reflue e cessazione di parte dell'attività.

- Il S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota Prot. n. 14383 del 15/03/2019 (pratica SUAP n. 266/2019), pervenuta agli atti di ARPAE in data 15/03/2019 al PG/2019/42501 e confluito nella **Pratica SINADOC 11802/2019**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 20/06/2019, PG/2019/97128, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota Prot.n. 44418 del 21/08/2019 pervenuta agli atti di ARPAE in data 21/08/2019 al PG/2019/129934, ha trasmesso parere favorevole ambientale, urbanistico e di impatto acustico del Comune di Valsamoggia ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>10</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.
  - Allegato B - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 0,00.
  - Allegato C - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

---

<sup>10</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

Bologna, data di redazione 15/11/2019

La Responsabile  
dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Patrizia Vitali<sup>11</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>11</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CASEIFICIO LUCCHESI S.R.L.**  
**Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola n.19 loc.Crespellano**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque industriali assimilate alle acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 1053/2003**

**Classificazione dello Scarico**

**Scarico S1 di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche**, ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e), in acque superficiali (fosso stradale connesso alla viabilità provinciale poi nel Rio Marciapesce) costituito dall'unione della linea delle acque di raffreddamento delle fermentiere, con la linea di raccolta delle acque meteoriche dei coperti e delle aree esterne dell'edificio. Prima dell'unione la linea delle acque reflue di raffreddamento è munita di un pozzetto di ispezione e controllo.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- **Scarico S4 di acque reflue domestiche** costituito dall'unione delle acque reflue originate dai servizi igienici del caseificio con le acque reflue domestiche di servizi igienici e cucina della civile abitazione presenta al primo piano di proprietà della soc.Caseificio Lucchesi srl e data in locazione o disponibilità per uso residenziale (competenza amministrativa del Comune di VALSAMOGGIA. Vedi Allegato B al presente atto).
- **Scarico S2 di acque meteoriche di dilavamento** dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.
- **Scarico S3 di acque meteoriche di dilavamento** dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

**Nell'area impianto sono presenti anche tre edifici adibiti ad uso residenziale non connesso all'attività, segnati in planimetria al Fig. 22 mappali 27, 28 e 32**

### **Prescrizioni**

1. Lo scarico, nella sua conformazione attuale esistente, di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, vista la natura delle attività svolte ed il corpo idrico ricettore, deve rispettare i limiti di accettabilità di cui alla tab.D della deliberazione della Giunta Regionale n.1053 del 9 giugno 2003 e precisamente:
  - Solidi Sospesi Totali < 80 mg/l
  - BOD5 (come O2) < 40 mg/l
  - COD5 (come O2) < 160 mg/l
  - Azoto Ammoniacale < 25 mg/l
  - Grassi ed oli animali e vegetali < 20 mg/l
2. Il Titolare degli scarichi deve garantire che:
  - gli scarichi siano sempre resi disponibili per il controllo/campionamento da parte delle autorità competenti e che i punti assunti per i prelievi siano sempre riconoscibili e mantenuti in buone condizioni di funzionamento, pulizia ed accessibilità;
  - nel corso della stagione primaverile ed estiva, in accordo con l'ente gestore della viabilità provinciale a cui il fosso ricettore risulta connesso, siano effettuati periodici interventi di manutenzione delle sponde del corpo ricettore per un congruo tratto a valle degli scarichi (30 metri circa) al fine di eliminare la vegetazione spontanea in eccesso e facilitare il deflusso delle acque;
  - gli scarichi non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali inquinamento del suolo e delle acque, sviluppo di cattivi odori e/o aerosol, ristagni ed impaludamenti superficiali;
  - i sistemi di raccolte e trattamento delle acque reflue (fosse Imhoff, pozzetti a carboni attivi, condotte, caditoie, pozzetti d'ispezione e di controllo, ecc..) siano oggetto di periodiche ispezioni di verifica e, quando necessario, di idonee operazioni di manutenzione e pulizia compresa asportazione e smaltimento del materiale separato che dovrà essere smaltito in conformità alla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
  - la gestione delle aree esterne impermeabili scoperte siano utilizzate e gestite nel rispetto della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 al fine di mantenerne lo stato di non contaminazione e, quindi, di esenzione dai vincoli e prescrizioni di cui alle citate normative regionali;
3. Tutte le immissioni nel fosso stradale connesso alla viabilità provinciale restano soggette alle prescrizioni demaniali, costruttive ed idrauliche eventualmente disposte, anche in futuro, dalla Città metropolitana di Bologna, ente gestore della viabilità provinciale, con riferimento alla precedente concessione P.G.n.108037 del 13/03/2008 rilasciata a suo tempo dalla Provincia di Bologna;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

4. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
5. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Copia delle precedenti autorizzazioni settoriali allo scarico rilasciate dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°152419 del 24/05/2006 CL 11.4.5/269/2006 e con P.G.n°154139 del 22/09/2010 CL 11.4.5/355/2009 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta gli scarichi autorizzati;
- Parere ambientale favorevole con conferma delle prescrizioni già contenute nelle precedenti autorizzazioni settoriali, espresso da Arpa Distretto di montagna con PGBO/2015/6543.
- Precedente AUA DET-AMB-2018-1529 del 28/03/2018 rilasciata dal SUAP Associato Valsamoggia e Monte San Pietro con prot.n. 29361 del 15/06/2018

-----  
Pratica Sinadoc 11802/2019

Documento redatto in data 15/11/2019



**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CASEIFICIO LUCCHESI S.R.L.**  
**Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola n.19 loc.Crespellano**

**ALLEGATO B**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

**Scarico S4 di acque reflue domestiche** costituito dall'unione delle acque reflue originate dai servizi igienici del caseificio con le acque reflue domestiche di servizi igienici e cucina della civile abitazione presenta al primo piano di proprietà della soc.Caseificio Lucchesi srl e data in locazione o disponibilità per uso residenziale

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- **Scarico S1 di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche**, ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e), in acque superficiali (fosso stradale connesso alla viabilità provinciale poi nel Rio Marciapesce) costituito dall'unione della linea delle acque di raffreddamento delle fermentiere, con la linea di raccolta delle acque meteoriche dei coperti e delle aree esterne dell'edificio (competenza amministrativa di ARPAE AACM di Bologna Vedi Allegato A al presente atto).
- **Scarico S2 di acque meteoriche di dilavamento** dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.
- **Scarico S3 di acque meteoriche di dilavamento** dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

**Nell'area impianto sono presenti anche tre edifici adibiti ad uso residenziale non connesso all'attività, segnati in planimetria al Fig. 22 mappali 27, 28 e 32**

**Prescrizioni**

Visto il parere favorevole del Comune di Valsamoggia prot.n. 44418 del 21/08/2019 condizionato al rispetto delle precedenti prescrizioni impartite, per la precedente Autorizzazione Unica Ambientale il titolare dello scarico è tenuto al rispetto di quanto disposto dal Comune di Valsamoggia (BO), visto anche il parere di ARPA distretto di Montagna PGBO/2015/6543 del 13/05/2015, con parere favorevole con prescrizioni tecniche, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 22/02/2018 al PGBO/2018/4424. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Copia delle precedenti autorizzazioni settoriali allo scarico rilasciate dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°152419 del 24/05/2006 CL 11.4.5/269/2006 e con P.G.n°154139 del 22/09/2010 CL 11.4.5/355/2009 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta gli scarichi autorizzati;
- Parere ambientale favorevole con conferma delle prescrizioni già contenute nelle precedenti autorizzazioni settoriali, espresso da Arpa Distretto di montagna con PGBO/2015/6543.
- Precedente AUA DET-AMB-2018-1529 del 28/03/2018 rilasciata dal SUAP Associato Valsamoggia e Monte San Pietro con prot.n. 29361 del 15/06/2018

-----

Pratica Sinadoc 11802/2019

Documento redatto in data 15/11/2019

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente  
*Servizio Ambiente*

Invio tramite assegnazione in protocollo

SPETT.LE  
**SUAP Associato per i Comuni di  
Valsamoggia e Monte San Pietro**  
c/o Municipio di Crespellano  
Piazza Berozzi n. 3  
40053 VALSAMOGGIA  
[suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

Invio tramite PEC

SPETT.LE  
**A.R.P.A.E – SAC di Bologna**  
[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale**  
Richiedente Impresa **CASEIFICIO LUCCHESI SRL** (Pratica Suap n. 266/19) per **“attività di produzione e vendita di formaggi e ricotta”** - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Cassola 19 – Località Crespellano. **Trasmissione parere.**

**Vista** la documentazione, inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 14383 del 15/03/2019, da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

**Visti** i pareri di:

- ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 11802/2019 prot. N.ro 97128/2019 del 20/06/2019, pervenuto al prot. n. 33044 del 20/06/2019;
- Servizio Urbanistica pervenuto al prot. n. 43701 del 14/08/2019;

**Dato atto** che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, avanzata dalla ditta **CASEIFICIO LUCCHESI SRL** per **Modifica di AUA vigente** limitata alla sola matrice **“Acque di Scarico Fognario”** relativamente alla **attività di “produzione e vendita di formaggi e ricotta”** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Cassola 19 – Località Crespellano;

**Dato atto** che per quanto riguarda:

**a) la matrice emissioni in atmosfera**

si prende atto di quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica con prot. n. 43701 del 14/08/2019 e si comunica che, limitatamente alla matrice urbanistica, l'impianto di Via Cassola 19 località Crespellano distinto catastalmente al Foglio 22 Mappali 31 – 70 Sezione Crespellano M320A è insediato rispetto al RUE e PSC vigenti:

Parte insediamenti produttivi di tipo interaziendale e/o industriale per la conservazione condizionata, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici; allevamenti industriali; altre attività di servizio all'agricoltura IP.a e parte ambiti ad alta vocazione produttiva agricola AVP;

- Parte del mappale 31 ricade in fascia di rispetto di rete MT (aerea) di distribuzione dell'energia elettrica;
- Tutti i mappali ricadono in fascia di rispetto di rete AT (aerea) di distribuzione dell'energia elettrica;
- Parte dei mappali ricade in fascia di rispetto stradale;
- l'area si trova all'esterno del territorio urbanizzato TR (art. 6.1 PSC Norme) in contesto territoriale A3;

- Tutele e vincoli relativi al sistema idrogeologico:

- Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura;
- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura – settore B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda;

- Tutele e vincoli relativi al sistema delle risorse storico-culturali, naturali e paesaggistiche – rispetti:

- Parte del mappale 31 ricade in fascia di rispetto di rete MT (aerea) di distribuzione dell'energia elettrica;
- Tutti i mappali ricadono in fascia di rispetto di rete AT (aerea) di distribuzione dell'energia elettrica;
- Parte dei mappali ricade in fascia di rispetto stradale;
- Parte dei mappali ricade in fascia di rispetto della centuriazione;
- I mappali ricadono nelle limitazioni relative agli ostacoli di navigazione aerea OHS – Superficie orizzontale esterna ed in aree soggette a valutazione specifica di ENAC.

- Rete ecologica di livello locale:

- Connettivo ecologico diffuso, di tipo C;

#### **b) la matrice impatto acustico**

si prende atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi non è stata fornita la documentazione contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico; Ciononostante, si evidenzia che l'insediamento in argomento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra interamente nella Classe III "Aree di tipo misto";

#### **c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie**

si prende atto di quanto indicato nel parere favorevole, con prescrizioni, di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 11802/2019 prot. N.ro 97128/2019 del 20/06/2019, pervenuto al prot. n. 33044 del 20/06/2019;

**Tenuto conto** di quanto sopra riportato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **CASEIFICIO LUCCHESI SRL** per **Modifica di AUA vigente** limitata alla sola matrice "Acque di Scarico Fognario" relativamente alla **attività di "produzione e vendita di formaggi e ricotta"** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Cassola 19 – Località Crespellano, si esprime per quanto di competenza

**parere favorevole**

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si da atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi non è stata fornita la documentazione contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico; In proposito, pertanto e per quanto di competenza, si esprime parere favorevole al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", con la prescrizione che, comunque, **i livelli di rumorosità** generati dall'intero impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza e più precisamente per la Classe III "Aree di tipo misto", poiché l'impianto ricade interamente in tale classificazione;

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si da atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto sopra indicato per la matrice emissioni in atmosfera;

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", per quanto di competenza, vincolato al rispetto delle medesime prescrizioni già inserite nell'autorizzazione vigente.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Geom. Turatti Dino**

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

#### INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980). *Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Dino Turatti; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.*



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

**Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente**

*Servizio Ambiente*

SPETT.LE

**SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro**

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

[suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

SPETT.LE

**A.R.P.A.E – SAC di Bologna**

[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)  
Richiedente CASEIFICIO LUCCHESI (Pratica Suap n. 67/14) per “**PRODUZIONE E VENDITA FORMAGGI**” - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Cassola 19 – Località Crespellano. Trasmissione di parere.

**Vista** la documentazione inviata 17/01/2014 allo scrivente Servizio da parte dell'allora SUAP Associato Unione di Comuni Valle del Samoggia ed acquisita agli atti di questo Comune con prott. nn. 2220 e 2221 del 18/01/2014;

**Visto** il parere favorevole rilasciato dallo scrivente Servizio con prot. n. 21074 del 23/05/2014, che si allega in copia;

**Visti** gli atti integrativi e di chiarimento pervenuti allo scrivente Servizio con prot. n. 7150 del 17/02/2015, da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

**Vista** la comunicazione inviata in data 02/03/2015 anche allo scrivente Servizio da parte della Città Metropolitana di Bologna ed acquisita agli atti di questo Comune con prot. n. 10042 del 05/03/2015;

**Visto** il parere favorevole rilasciato dall'ARPA – Distretto di Montagna – Sinadoc n. 179/14 PGB0 6543 del 13/05/2015, pervenuto in pari data prot. n. 21833, che si allega in copia;

**Dato atto** che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, avanzata dalla ditta **CASEIFICIO LUCCHESI** per la matrice “*Rinnovo Autorizzazione allo Scarico*” relativamente alla **attività di “produzione e vendita formaggi”** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Cassola 19 – Località Crespellano;



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

**Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente**

*Servizio Ambiente*

**Dato atto** che per quanto riguarda la **matrice scarichi**, come indicato nella sopra citata comunicazione della Città Metropolitana di Bologna, occorre che lo scrivente Servizio provveda al rilascio di parere o nulla osta ad Autorizzare IN AUA gli scarichi delle acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura;

**Tenuto conto** di quanto sopra citato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **CASEIFICIO LUCCHESI** per la matrice "Rinnovo Autorizzazione allo Scarico" di cui alla **attività di "produzione e vendita formaggi"** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Cassola 19 – Località Crespellano, relativamente agli scarichi delle acque reflue domestiche non recapitanti in pubblica fognatura si **CONFERMA**, per quanto di competenza, il precedente

## **parere favorevole**

al rilascio dell'autorizzazione richiesta in AUA, vincolato al rispetto di quanto prescritto dall'ARPA – Distretto di Montagna – e, in particolare, vincolato ANCHE al rispetto alle seguenti prescrizioni:

1. siano rispettate le medesime prescrizioni già inserite nelle precedenti autorizzazioni allo scarico;
2. gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali impaludamenti, lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;
3. nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il titolare dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale di Valsamoggia ed all'ARPAE - Distretto di Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.

Da ultimo si precisa che il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione apportata o che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di rivalutazione (nuova domanda di autorizzazione o modifica).

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

*Geom. Turatti Dino*

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

## INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980). *Il*

Sede istituzionale: Comune di Valsamoggia, 40053 loc. Bazzano – Piazza Garibaldi, 1

Tel. 051 836411- fax 051 836440 - posta elettronica certificata: [comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

**Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente**

*Servizio Ambiente*

*trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Dino Turatti; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.*



**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CASEIFICIO LUCCHESI S.R.L.**  
**Comune di Valsamoggia (BO), via Cassola n.19 loc.Crespellano**

**ALLEGATO C**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.**

**Esiti della valutazione e prescrizioni**

Preso atto che il Comune di VALSAMOGGIA con proprio parere favorevole prot.n. 44418 del 21/08/2019 agli atti di ARPAE AACM in data 21/08/2019 al PG/2019/129934, che si allega, non ha segnalato nulla di ostativo in merito alla matrice impatto acustico per la situazione esistente al momento della richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, si inserisce nel presente provvedimento di A.U.A. con le seguenti prescrizioni:

1. L'attività produttiva deve essere svolta nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni sonore con riferimento ai limiti di emissioni prescritti dal documento di zonizzazione acustica del Comune di Valsamoggia e precisamente per la Classe III "Aree di tipo misto".
2. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc 11802/2019

Documento redatto in data 15/11/2019



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente  
*Servizio Ambiente*

Invio tramite assegnazione in protocollo

SPETT.LE  
**SUAP Associato per i Comuni di  
Valsamoggia e Monte San Pietro**  
c/o Municipio di Crespellano  
Piazza Berozzi n. 3  
40053 VALSAMOGGIA  
[suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

Invio tramite PEC

SPETT.LE  
**A.R.P.A.E – SAC di Bologna**  
[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale  
Richiedente Impresa CASEIFICIO LUCCHESI SRL (Pratica Suap n. 266/19) per “attività  
di produzione e vendita di formaggi e ricotta” - Impianto sito in Comune di  
Valsamoggia (BO), Via Cassola 19 – Località Crespellano. Trasmissione parere.

**Vista** la documentazione, inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 14383 del 15/03/2019, da parte del  
SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

**Visti** i pareri di:

- ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 11802/2019 prot. N.ro 97128/2019 del 20/06/2019,  
pervenuto al prot. n. 33044 del 20/06/2019;
- Servizio Urbanistica pervenuto al prot. n. 43701 del 14/08/2019;

**Dato atto** che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, avanzata dalla ditta **CASEIFICIO  
LUCCHESI SRL** per **Modifica di AUA vigente** limitata alla sola matrice “Acque di Scarico Fognario”  
relativamente alla **attività di “produzione e vendita di formaggi e ricotta”** in insediamento sito in  
Comune di Valsamoggia (BO), Via Cassola 19 – Località Crespellano;

**Dato atto** che per quanto riguarda:

**a) la matrice emissioni in atmosfera**

si prende atto di quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica con prot. n. 43701 del 14/08/2019 e si comunica che, limitatamente alla matrice urbanistica, l'impianto di Via Cassola 19 località Crespellano distinto catastalmente al Foglio 22 Mappali 31 – 70 Sezione Crespellano M320A è insediato rispetto al RUE e PSC vigenti:

Parte insediamenti produttivi di tipo interaziendale e/o industriale per la conservazione condizionata, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici; allevamenti industriali; altre attività di servizio all'agricoltura IP.a e parte ambiti ad alta vocazione produttiva agricola AVP;

- Parte del mappale 31 ricade in fascia di rispetto di rete MT (aerea) di distribuzione dell'energia elettrica;
- Tutti i mappali ricadono in fascia di rispetto di rete AT (aerea) di distribuzione dell'energia elettrica;
- Parte dei mappali ricade in fascia di rispetto stradale;
- l'area si trova all'esterno del territorio urbanizzato TR (art. 6.1 PSC Norme) in contesto territoriale A3;

- Tutele e vincoli relativi al sistema idrogeologico:

- Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura;
- Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura – settore B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda;

- Tutele e vincoli relativi al sistema delle risorse storico-culturali, naturali e paesaggistiche – rispetti:

- Parte del mappale 31 ricade in fascia di rispetto di rete MT (aerea) di distribuzione dell'energia elettrica;
- Tutti i mappali ricadono in fascia di rispetto di rete AT (aerea) di distribuzione dell'energia elettrica;
- Parte dei mappali ricade in fascia di rispetto stradale;
- Parte dei mappali ricade in fascia di rispetto della centuriazione;
- I mappali ricadono nelle limitazioni relative agli ostacoli di navigazione aerea OHS – Superficie orizzontale esterna ed in aree soggette a valutazione specifica di ENAC.

- Rete ecologica di livello locale:

- Connettivo ecologico diffuso, di tipo C;

#### **b) la matrice impatto acustico**

si prende atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi non è stata fornita la documentazione contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico; Ciononostante, si evidenzia che l'insediamento in argomento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra interamente nella Classe III "Aree di tipo misto";

#### **c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie**

si prende atto di quanto indicato nel parere favorevole, con prescrizioni, di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 11802/2019 prot. N.ro 97128/2019 del 20/06/2019, pervenuto al prot. n. 33044 del 20/06/2019;

**Tenuto conto** di quanto sopra riportato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **CASEIFICIO LUCCHESI SRL** per **Modifica di AUA vigente** limitata alla sola matrice "Acque di Scarico Fognario" relativamente alla **attività di "produzione e vendita di formaggi e ricotta"** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Cassola 19 – Località Crespellano, si esprime per quanto di competenza

**parere favorevole**

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:

- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si da atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi non è stata fornita la documentazione contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico; In proposito, pertanto e per quanto di competenza, si esprime parere favorevole al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", con la prescrizione che, comunque, **i livelli di rumorosità** generati dall'intero impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza e più precisamente per la Classe III "Aree di tipo misto", poiché l'impianto ricade interamente in tale classificazione;

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si da atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto sopra indicato per la matrice emissioni in atmosfera;

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale", per quanto di competenza, vincolato al rispetto delle medesime prescrizioni già inserite nell'autorizzazione vigente.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Geom. Turatti Dino**

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

#### INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980). *Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Dino Turatti; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**